

ORIGINALE



COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 62

OGGETTO:

REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE, ANALISI E APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, notificati ai due capigruppo dal Messo Comunale e tramite mail a tutti Consiglieri si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Sì
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Sì
DESANDRE' Cristina - Consigliere	Sì
FIORI Paolo - Consigliere	Giust.
ZANARDI Milena - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Sì
HERIN Silvano - Consigliere	Sì
PALLUA Bruno - Consigliere	Sì
DUFOUR Cinzia - Consigliere	Sì
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Sì
BRULARD Jean Paul - Consigliere	Giust.
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Giust.
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Sì
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Sì
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Sì
MAGLIANO Federica - Consigliere	Sì
D'HERIN Sonia - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor PALLUA Bruno - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE, ANALISI E APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25 marzo 2015 avente ad oggetto: "Regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC): modifiche, analisi e approvazione";

VISTO l'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) che ha modificato la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili appartenenti ai soggetti iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

VISTO il parere espresso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea per conto del C.E.L.V.A. in risposta ad un quesito in materia di cittadini italiani iscritti all'AIRE e pervenuto al ns. prot. n. 2679 del 2 marzo 2015 che recitava: *Nel prevedere una compensazione del minor gettito che conseguirà ai Comuni, a partire dal 2015, dall'equiparazione per legge di tali immobili all'abitazione principale (stimata in due milioni di euro a partire dal 2015 e che **comprenderà anche la riduzione a due terzi della TARI e della TASI dovute su tali immobili**, in considerazione della minore produzione di rifiuti e della minore fruizione dei servizi indivisibili da parte dei residenti all'estero, agevolazioni che la norma prevede a prescindere dalle decisioni regolamentari degli Enti locali), la nuova disposizione determina infatti l'obbligo di recepire il trattamento e di accordarlo ai soli contribuenti che rientrano nella fattispecie espressamente prevista a livello normativo, per quanto la stessa sia peggiorativa rispetto a quella applicata fino al 2014 dai Comuni che avevano recepito l'agevolazione a livello regolamentare;*

RICHIAMATO il vigente comma 1-bis dell'art. 17 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) che recita:

1-bis. Ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione **a due terzi** del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATO il vigente comma 3 dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che recita:

3. Ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione **a due terzi** del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATO il quesito ns. prot. n. 5751 del 6 maggio 2015 con il quale si chiedevano chiarimenti in merito al parere reso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea per conto del C.E.L.V.A. ns. prot. n. 2679 del 2 marzo 2015 sopraccitato e, in particolare, si chiedeva se la

riduzione da applicare sulla TARI e sulla TASI ai cittadini italiani iscritti all'AIRE dovesse essere una riduzione **a due terzi** oppure **di due terzi**;

VISTO il parere espresso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea per conto del C.E.L.V.A. in risposta al quesito sopraccitato in materia di cittadini italiani iscritti all'AIRE e pervenuto al ns. prot. n. 5875 del 8 maggio 2015 con il quale l'Avv. Fogagnolo di Ivrea affermava quanto segue:

*l'art. 9bis della legge 23 maggio 2014 n. 80, di conversione del decreto legge 28 marzo 2014 n. 472, stabilisce al comma 2 che sull'unità immobiliare di cui al comma 1 (vale a dire sull'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, **in misura ridotta di due terzi**; effettivamente, la dicitura normativa si presta ad un'interpretazione ambigua, in quanto si potrebbe ipotizzare sia che la riduzione delle imposte debba essere di due terzi, sia che la misura ridotta ammonti ai due terzi delle imposte dovute.*

*L'interpretazione letterale, che dovrebbe in ogni caso portare a ridurre di due terzi i tributi TASI e TARI, applicandoli quindi in misura di un terzo, appare peraltro in contrasto con quanto disposto ai fini tares dall'art. 14, comma 15 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, che prevedeva la possibilità per il comune di prevedere riduzioni tariffarie, **nella misura massima del trenta per cento**, nel caso tra l'altro di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (situazione del tutto analoga a quella dell'aire, che invece - sulla base dell'interpretazione letterale della norma - verrebbe a ricevere una riduzione pari al 66,66 per cento, vale a dire oltre il doppio di quella prevista in precedenza) analoga disposizione era stata introdotta dal comma 659 della legge 147/2013 ai fini TARI, senza peraltro prevedere la percentuale di riduzione che il comune avrebbe potuto introdurre per situazioni analoghe a quelle dell'aire, per cui teoricamente dal 2014 il comune avrebbe potuto applicare anche una riduzione più elevata rispetto a quella precedente del 30%, valutando altresì se applicare tale riduzione solo sulla quota variabile o anche sulla quota fissa.*

A fronte di tali disposizioni, pur ribadendo l'ambiguità della norma dettata dalla legge 80/2014, si ritiene comunque opportuno introdurre a livello regolamentare l'ipotesi più favorevole al contribuente, che potrà essere modificata con effetto retroattivo rispetto a quella approvata dal vostro comune, a condizione che la modifica venga apportata entro il termine ultimo di approvazione del bilancio preventivo;

DATO ATTO che occorre modificare le previsioni regolamentari attualmente in vigore secondo l'interpretazione letterale dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80;

ATTESO che si propone di emendare il comma 1-bis dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

1-bis. Ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione **a di** due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ATTESO che si propone di emendare il comma 3 dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

3. Ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione **a di** due terzi

del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO necessario e opportuno procedere ad aggiornare il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) ed il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che gli uffici hanno provveduto a redigere le bozze di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

ESAMINATA la proposta di regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) composto da n. 35 articoli che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella sua interezza;

ESAMINATA la proposta di regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) composto da n. 20 articoli che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella sua interezza;

UDITO il Presidente del Consiglio dare la parola al Segretario comunale per illustrare i contenuti della presente deliberazione;

UDITO il Segretario comunale riferire brevemente in merito alle motivazioni che hanno reso necessaria l'approvazione della presente deliberazione;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod chiedere quanti contribuenti gioverebbero di questa modifica;

UDITO il Segretario comunale rispondere che la modifica riguarda una percentuale molto ridotta dei contribuenti;

DATO ATTO che, a seguito della verifica con gli uffici, si è potuto constatare che la modifica riguarda meno di venti contribuenti;

UDITO il Consigliere Manuela Bergamasco riferire che, come già detto in occasione di altri Consigli comunali, qualora capitasse che la convocazione del Consiglio comunale dovesse avvenire per la discussione di un solo punto all'ordine del giorno, dovuto al rispetto dei tempi previsti dal regolamento per la risposta alle interrogazioni, interpellanze e mozioni da loro presentate, essi sono disponibili a parlarne per, eventualmente, ritirarle e ripresentarle in un secondo momento al fine di conseguire un contenimento della spesa pubblica;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 14
Consiglieri votanti: n. 14
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE il testo del "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)" composto da n. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il testo del "Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)" composto da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che i regolamenti comunali sopraccitati verranno pubblicati, unitamente alla deliberazione che li approva, all'albo pretorio digitale del Comune;

DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti TARI e TASI in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

DI DARE ATTO che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti approvati con la presente deliberazione sono abrogati i regolamenti precedenti e ogni altra disposizione incompatibile;

DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nelle sezioni dedicate ai regolamenti ed ai singoli tributi;

DI DARE ATTO che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario Comunale.

DG

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PALLUA Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 15/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 15/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 15/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro